DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

Art. 14

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

All'articolo 25 del decreto legislativo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Sezione I» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli di cui alla lettera c) dell'articolo 15, comma 1, alla lettera d) dell'articolo 16, comma 1, ed alla lettera c) dell'articolo 17, comma 1,»;

b) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) una societa' o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o piu' Stati membri, ovvero una societa' o un altro organismo quotato di Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria.».

Versione in vigore dal 4 novembre 2009, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Estremi	Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-151-2009/art-14-modifiche-all-articolo-25-del-decreto-legislativo-21-novembre-2007-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it